

LA NORMATIVA ITALIANA in favore delle vittime italiane militari e civili all'estero

1) LEGGE 24 dicembre 2003, n. 369

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero. (GU n.8 del 12-1-2004)

Il provvedimento è entrato in vigore il 13/1/2004 ed è tutt'ora in vigore

Art. 1.

1. Alle famiglie delle vittime civili degli attentati di avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, ed a Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'art 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento

*1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidita' permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidita' permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998 **

1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidita' riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacita' lavorativa, e' elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro"

2 I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. *

3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di scadenza di *due anni* *successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatica-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.

4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004*

Art.2

1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1,4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n.,302 e successive modificazioni*, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n 308, sono elevate ad euro 200.000.

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 2.944000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni alla legge 20 ottobre 1990, n 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori di territorio nazionale.

2.,Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22500 euro per l'anno 2003 e di 310.0000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 4

1.Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri . *

2..Il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

*N.B. *modificazioni al decreto legge 28 novembre 2003, n. 337 intervenute in sede di conversione della presente legge*

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Le disposizioni legislative sulle vittime del terrorismo richiamate dalla legge N. 369/2003:

A) Legge 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Art. 4

BENEFICI RISARCITORI *Elargizione ai superstiti (1)*

1.Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni o operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150.000.000 (2), secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì ai soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

(1) Ai fini della speciale elargizione la vigente normativa identifica in primis i superstiti, secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori;

4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

In assenza dei soggetti sopra indicati altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, sono: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta.

Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

(2) risarcimento massimo attualmente previsto in euro 200.000 dalla legge 3 agosto 2004, n. 206; il precedente tetto era stato individuato in Lit. 150 milioni dalla legge n. n. 302/90, mentre la legge n. 466/80 aveva originariamente fissato il risarcimento massimo in Lit. 100 milioni.

Art. 7

Criteria di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie

1.1 competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorchè non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento dei benefici, in assenza di sentenza, ancorchè non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, una provvisoria pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa. (1)

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato limitatamente ad una quota pari al 20 per cento. (2)

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorchè non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto già fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

(1) modifica introdotta dalla lettera a) art. 1 comma 1 decreto legge 4 febbraio 2003 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56

(2) parole aggiunte dalla lettera b) art. 1 comma 1 decreto legge 4 febbraio 2003 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56

B) Legge 23 novembre 1998, n. 407: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"

Art. 2

1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata (7) è concesso, oltre alla elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile di Lit 500.000 mensili (8), soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

1-bis. *L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2 comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale. (9)*

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 3 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato **(10)**.

(7) parole aggiunte dall'art. 82, comma 9 lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(8) l'importo di detto assegno vitalizio mensile a favore delle SOLE vittime del terrorismo e criminalità organizzata, è stato elevato,rispetto a quello originario di Lit. 500.000, ad euro 500 mensili dal 1 gennaio 2004 , ai sensi dell'art. 4 comma 238 L. della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(9) comma introdotto dal decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56 art. 2 comma 1

(10) ai fini dell' assegno vitalizio la vigente normativa identifica in primis i superstiti,secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito, di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

Quanto precede secondo le disposizioni di legge indicate . Peraltro si ritiene che, in assenza dei soggetti sopra indicati ed in analogia a quanto previsto per la speciale elargizione, altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, potrebbero essere: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta (v.si anche interpretazione autentica all'at. 1 comma 2 della legge n. 206/2004 introdotta dall'art. 3 , comma 5 del Decreto Legge 4 novembre 2009, n. 152).

Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.